



Procedura sulle informazioni privilegiate e riservate

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
del 26 marzo 2013 e s.m.i.**

(ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2017)

LEONARDO – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001
leonardo@pec.leonardocompany.com

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. EFFICACIA	3
3. PRINCIPI E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI	3
3.1 OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	3
3.2 OBBLIGHI DEI DIPENDENTI	3
3.3 RAPPORTI CON CONSULENTI ESTERNI	4
4. NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	4
5. NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA	5
6. RUMORS	5
7. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO	6
8. RITARDO	7
9. NOTIFICA DEL RITARDO	9
10. RUOLI E RESPONSABILITA'	9
11. SANZIONI	13

1. FINALITÀ

La presente Procedura definisce i principi, gli obblighi comportamentali, i ruoli e le responsabilità inerenti alla corretta gestione e al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate, riguardanti Leonardo S.p.a. (di seguito “Leonardo” o la “Società”) e le società dalla stessa controllate, con particolare riguardo alla relativa comunicazione all'esterno.

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 1.C.1.j) del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (al quale la Società aderisce) e in conformità alle vigenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 del 29 giugno 2016 nonché – per quanto applicabili – alle vigenti disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.) e al Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e s.m.i.).

2. EFFICACIA

La presente Procedura si applica con efficacia immediata.

3. PRINCIPI E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

I componenti degli Organi Sociali e i dipendenti di Leonardo (di seguito “dipendenti”) sono tenuti ad osservare, oltre alle previsioni contenute nella presente Procedura, la normativa applicabile e i principi richiamati nella Carta dei Valori del Gruppo Leonardo, nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società.

3.1 Obblighi degli Amministratori e dei Sindaci

Gli Amministratori e i Sindaci di Leonardo sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché, più in generale, i contenuti delle discussioni che si svolgono nell'ambito delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale.

3.2 Obblighi dei dipendenti

I dipendenti sono tenuti a:

- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, sulle informazioni privilegiate e riservate;

- conservare e archiviare con la massima diligenza la documentazione riservata acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni, in modo da garantirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate;
- adottare ogni necessaria cautela affinché la circolazione interna delle informazioni avvenga senza pregiudicare il carattere privilegiato o riservato delle stesse e nel rispetto, tra l'altro, della normativa dettata in materia di tutela dei dati personali;
- assicurare che ogni comunicazione delle informazioni avvenga in conformità alla presente Procedura e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tutela dell'integrità delle stesse.

3.3 Rapporti con consulenti esterni

La Società, nei rapporti con i consulenti esterni, adotta specifiche clausole contrattuali idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti riguardanti Leonardo e le società dalla stessa controllate.

L'inserimento di tali clausole è obbligatorio anche nel caso dei contratti che regolano il rapporto tra Leonardo e i soggetti ai quali viene affidata la traduzione dei comunicati stampa e delle presentazioni al mercato.

4. NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Si intende “**privilegiata**” un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente Leonardo e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi dei relativi strumenti finanziari quotati.

Un'informazione si ritiene di “**carattere preciso**” se:

- a) si riferisce ad una serie di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Nel caso di un “**processo prolungato**” che è inteso a concretizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le “**tappe intermedie**” di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della

circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso,

Un “**tappa intermedia in un processo prolungato**” è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai suddetti criteri inerenti alle informazioni privilegiate.¹

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari quotati, si intende quella che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Le informazioni privilegiate che riguardano direttamente² Leonardo e le società controllate devono essere comunicate al pubblico “**quanto prima possibile**”³.

Va altresì comunicata quanto prima possibile ogni modifica significativa di informazioni privilegiate già rese note al pubblico.

5. NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA

Si intende “riservata” ogni ulteriore informazione aziendale di carattere confidenziale riguardante Leonardo e le società controllate che non abbia, o non presenti ancora, le caratteristiche di informazione privilegiata descritte al precedente paragrafo 4.

6. RUMORS

La nozione indica notizie di pubblico dominio ma diffuse secondo modalità difformi da quelle prescritte, concernenti ad esempio la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Leonardo e delle società controllate, il relativo andamento ovvero le operazioni di finanza straordinaria.

In presenza di *rumors* la Società, ai sensi della vigente disciplina, valuta l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

¹ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una **fase intermedia di un processo prolungato** possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da tale indice,

² Si intendono per informazioni privilegiate che riguardano direttamente Leonardo le informazioni originate all'interno della Società.

³ In particolare, le informazioni privilegiate legate all'esito di delibere consiliari adottate in orario pomeridiano devono essere comunicate prima dell'apertura dei mercati finanziari del giorno successivo alla riunione di Consiglio.

Resta fermo l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui i *rumors* si riferiscano in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del successivo paragrafo 8 e siano sufficientemente accurati da indicare che sia venuto meno il necessario regime di riservatezza.

7. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO

7.1 La diffusione all'esterno delle informazioni privilegiate e riservate riguardanti Leonardo e le società controllate (in particolare attraverso i comunicati stampa e le presentazioni al mercato) deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale (di seguito anche "ADG") e deve avvenire esclusivamente per il tramite delle seguenti unità organizzative (di seguito u.o.):

- a) *Relazioni con gli Investitori e SRI* (di seguito "RIN"), per i comunicati stampa di natura economica e finanziaria quali, a titolo esemplificativo, i comunicati inerenti all'approvazione delle situazioni contabili periodiche, al piano industriale, ad operazioni finanziarie⁴, di finanza straordinaria⁵ e alla sostenibilità.
- b) *Relazioni Esterne, Comunicazione e Rapporti Istituzionali* (di seguito "REC") per i comunicati stampa non rientranti nella categoria sub a) quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad accordi commerciali e all'acquisizione di contratti.

I comunicati stampa verranno altresì predisposti d'intesa con le altre u.o. per gli aspetti di relativa competenza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 10.

7.2 I responsabili delle divisioni e/o delle u.o. di Leonardo a conoscenza di informazioni riservate potenzialmente privilegiate, come descritte nei precedenti paragrafi 4 e 5, sono tenuti ad informare tempestivamente RIN. La valutazione ultima in ordine alla natura privilegiata di un'informazione e alla relativa diffusione, ovvero in ordine alla necessità di avvalersi della procedura di ritardo di cui al successivo paragrafo 8 e alla sussistenza delle relative condizioni, nonché la gestione della relativa procedura di cui ai successivi paragrafi 8 e 9, competono a RIN che, sentiti i Responsabili delle u.o. competenti, sottopone tale valutazione all'Amministratore Delegato e Direttore Generale per la relativa decisione.

7.3 Le comunicazioni devono essere effettuate in modo completo, tempestivo e adeguato, al fine di evitare possibili asimmetrie informative tra i destinatari delle stesse, nonché contenere ogni elemento idoneo a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle

⁴ Ad esempio, emissione di *bond*.

⁵ Operazioni M&A.

circostanze rappresentati, oltre a collegamenti e raffronti con il contenuto di precedenti comunicati aventi medesimo oggetto.

Le informazioni che richiedano la preventiva trasmissione ad Autorità di Vigilanza vengono inoltrate alle stesse dalla u.o. **LSC**, nelle fasi antecedenti la diffusione al pubblico, previa condivisione del testo con le u.o. **RIN** e **REC** per gli ambiti di rispettiva competenza di cui alle precedenti lettere **a)** e **b)**.

Le presentazioni ai mercati finanziari di cui sia obbligatoria la preventiva trasmissione ad Autorità di Vigilanza vengono inoltrate alle stesse dalla u.o. **RIN**, con le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Nel caso in cui una società controllata quotata sia tenuta a diffondere informazioni privilegiate relative ad eventi suscettibili di produrre effetti su Leonardo, quest'ultima valuta l'opportunità di emettere un proprio comunicato ovvero uno congiunto con la società interessata.

In ogni caso, la società controllata quotata è comunque tenuta a trasmettere preventivamente a Leonardo le bozze dei comunicati stampa, con congruo anticipo rispetto alla relativa diffusione, secondo le modalità e i flussi informativi disciplinati nell'ambito del Gruppo.

8. RITARDO

8.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi ⁶di Leonardo;
- b) il ritardo nella comunicazione non avrebbe probabilmente l'effetto di fuorviare il pubblico;⁷
- c) Leonardo sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

⁶ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, i **legittimi interessi** possono riferirsi, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze: negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento; decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo della Società, qualora la struttura preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico. Per un elenco indicativo, non esaustivo, di legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata di informazioni privilegiate, si rinvia alla Comunicazione Consob n. 0110353 del 14.12.2016 in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA pubblicati in data 13.07.2016 ("MAR Guidelines – Delay in the disclosure of inside information").

⁷ Per un elenco indicativo, non esaustivo, di situazioni in cui il ritardo nella comunicazione potrebbe indurre in errore il pubblico, si rinvia alla Comunicazione Consob n. 0110353 del 14.12.2016 in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA pubblicati in data 13.07.2016 ("MAR Guidelines – Delay in the disclosure of inside information").

8.2 Nel caso di un “processo prolungato”, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un particolare evento, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

8.3 La gestione dell’eventuale procedura di ritardo compete a **RIN** che, una volta assunta la decisione in ordine alla relativa attivazione ai sensi del precedente paragrafo 7.2, provvede tempestivamente:

- o alla necessaria segnalazione ai fini della corrispondente e tempestiva iscrizione nel Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate⁸, sulla base della relativa Procedura adottata da Leonardo;
- o a curare la predisposizione e conservazione su supporto durevole di un documento che contenga le seguenti informazioni:
 - a) - data e ora della prima esistenza dell’informazione privilegiata;
 - data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’informazione privilegiata;
 - data e ora della probabile divulgazione dell’informazione privilegiata;
 - b) - identità delle persone responsabili della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l’inizio e la probabile fine del periodo di ritardo;
 - identità delle persone responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - identità delle persone responsabili della decisione di comunicare al pubblico l’informazione privilegiata;
 - identità delle persone responsabili della notifica del ritardo alla Consob;
 - c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo, di cui al precedente paragrafo 8.1, nonché di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette, sia all’interno sia verso l’esterno, per impedire l’accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione;
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate ove non ne sia più garantita la riservatezza.

⁸ Il Registro di cui alla Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6.07.2007 e s.m.i.

8.4 Qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate interessate dal ritardo non sia più garantita, Leonardo procede quanto prima possibile alla relativa comunicazione al pubblico al fine di ristabilire la necessaria parità informativa.

9. NOTIFICA DEL RITARDO

9.1 Quando è stata ritardata la comunicazione di informazioni privilegiate, **RIN** – con il supporto delle competenti u.o. sentite ai sensi del precedente paragrafo 7.2 – notifica tale ritardo e le relative motivazioni alla Consob immediatamente dopo la diffusione al pubblico delle stesse informazioni, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le previste condizioni. Nel caso in cui la disciplina vigente disponga che tale spiegazione sia presentata alla Consob solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alla medesima.

9.2 La notifica è trasmessa alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (specificando come destinatario "Divisione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione") e dovrà comprendere le seguenti informazioni:

- a)* identità della Società (ragione sociale completa);
- b)* identità del notificante (nome, cognome, posizione aziendale);
- c)* estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero telefonico);
- d)* identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo; numero di riferimento se assegnato dal sistema di diffusione; data e ora della comunicazione al pubblico);
- e)* data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- f)* identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico;
- g)* ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata.

10. RUOLI E RESPONSABILITA'

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale (ADG):

- approva le linee guida di comunicazione finanziaria del Gruppo, su proposta della u.o. **RIN**;
- approva le linee guida di comunicazione esterna del Gruppo, su proposta della u.o. **REC**;

- autorizza la diffusione di tutti i comunicati stampa e delle presentazioni al mercato;
- decide circa la necessità di avvalersi della procedura di ritardo di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 8.

Il **CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari** sottoscrive la dichiarazione da allegare agli atti e alle comunicazioni della società diffusi al mercato, inclusi i comunicati stampa, relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, di Leonardo, che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili, ai sensi della vigente disciplina.

La u.o. **Relazioni con gli Investitori e SRI (RIN)**:

- definisce le linee guida di comunicazione finanziaria per l'approvazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- gestisce la comunicazione finanziaria;
- predispone i contenuti dei comunicati stampa di carattere economico-finanziario di cui al paragrafo 7, **lettera a)** e delle presentazioni al mercato, d'intesa con le u.o. competenti, da sottoporre all'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- trasmette a Consob e a Borsa Italiana le presentazioni ai mercati finanziari di cui sia obbligatoria la preventiva comunicazione, d'intesa con la u.o. **LSC** e con le modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- gestisce la sezione Investitori del sito Internet di Leonardo, raccordandosi con la u.o. **LSC** per gli aggiornamenti inerenti alla sezione *Corporate Governance* e pubblica tempestivamente le informazioni relative alle presentazioni al mercato;
- contribuisce a definire la strategia di sostenibilità del Gruppo e la relativa *governance*, predisponendo il Piano di Sostenibilità;
- assicura la predisposizione del bilancio di sostenibilità ed innovazione, coordinando i contributi delle diverse strutture aziendali ed interfacciando la società di revisione;
- definisce il modello di controllo ESG per la gestione integrata della relativa rendicontazione delle informazioni quali-quantitative;
- gestisce le iniziative di *engagement* verso i *Sustainable Responsible Investors* (SRI) ed altre categorie di *stakeholder*, in raccordo con le altre strutture aziendali competenti, e le relazioni con le società di *rating* ESG;

- gestisce la sezione del sito dedicata alla Sostenibilità relativa alle tematiche rilevanti per gli *stakeholder* ESG, in raccordo con la u.o. REC per quanto attiene la Responsabilità Sociale d'impresa;
- rappresenta Leonardo nei gruppi di lavoro esterni sulle tematiche della sostenibilità.

La u.o. **Relazioni Esterne, Comunicazione e Rapporti Istituzionali (REC)**:

- definisce le linee guida di comunicazione esterna per l'approvazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- predispone i comunicati stampa di cui al paragrafo 7, **lettera b)** e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, previa condivisione con la u.o. **RIN**;
- assicura, anche attraverso il preventivo e tempestivo coinvolgimento della u.o. **RIN LSC** e sulla base delle indicazioni dalla stessa formulate, che la tempistica e i contenuti dei comunicati stampa inerenti a informazioni privilegiate soddisfino i necessari requisiti di tempestività e completezza informativa;
- verifica, tramite la preventiva consultazione del Registro delle Parti Correlate⁹, se l'operazione oggetto di comunicato stampa in corso di predisposizione costituisca un'Operazione con Parte Correlata e, in caso affermativo, coinvolge tempestivamente la u.o. **LSC** al fine di condividerne i contenuti e garantire l'inserimento degli elementi informativi previsti dalla disciplina vigente;
- provvede alla diffusione dei comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate con le modalità prescritte dalla vigente disciplina in materia di informativa *price sensitive*, predisponendo altresì la relativa ed obbligatoria traduzione in lingua inglese ai fini della contestuale diffusione;
- provvede alla pubblicazione sui quotidiani nazionali degli avvisi, predisposti dall'u.o. **LSC**, richiesti dalla disciplina vigente in materia di "informazioni regolamentate" (informazioni o documenti di cui sia obbligatoria la pubblicazione ai sensi di legge) e di obblighi di diffusione a mezzo stampa, garantendo la tempestiva individuazione delle testate e prenotazione dei relativi spazi;
- supporta il Vertice aziendale in occasione di conferenze stampa, eventi, saloni, convegni in Italia e all'estero, in collaborazione con la u.o. **RIN** e, ove necessario, con la u.o. **LSC**;

⁹ Il Registro di cui all'art. 3 della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo in data 26.11.2010 e s.m.i.

- provvede alla tempestiva pubblicazione di tutti i comunicati stampa nel sito Internet di Leonardo, entro l'apertura dei mercati finanziari del giorno successivo a quello della relativa diffusione, garantendo la relativa permanenza nel sito per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pubblicazione;
- in collaborazione con **RIN**, garantisce il supporto necessario al tempestivo caricamento di tutte le "informazioni regolamentate" nelle diverse aree del sito Internet di Leonardo.



Nei casi in cui il comunicato comporti la diffusione di specifiche informazioni richieste dalla disciplina vigente o da sottoporre al controllo preventivo delle Autorità di Vigilanza, le u.o. **REC** e **RIN**, per gli ambiti di rispettiva competenza, predispongono il comunicato stampa su impulso della o in collaborazione con la u.o. **LSC**.

Inoltre, in presenza di *rumors* (cfr. paragrafo 6), le u.o. **RIN** e **REC** predispongono, per gli ambiti di rispettiva competenza, l'eventuale comunicato stampa di precisazione o rettifica, anche alla luce di specifiche richieste o segnalazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza, in collaborazione con la u.o. **LSC**.

La u.o. **Legale, Affari Societari e Compliance (LSC)**:

- collabora con le u.o. **RIN** e **REC** al fine di assicurare la conformità dei comunicati stampa in corso di predisposizione alla normativa applicabile, anche sotto il profilo della vigente disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate;
- predispose i comunicati stampa aventi ad oggetto specifiche informazioni da diffondere al pubblico ai sensi della disciplina vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e dalla regolamentazione emanata da Consob e Borsa Italiana, previa condivisione con le u.o. **RIN** e **REC** per gli ambiti di rispettiva competenza, trasmettendoli alla u.o. **REC** ai fini della relativa diffusione;
- predispose gli avvisi richiesti dalla disciplina vigente in materia di "informazioni regolamentate" e di obblighi di diffusione a mezzo stampa, li trasmette all'u.o. **REC** per la relativa pubblicazione sui quotidiani nazionali, provvedendo inoltre alla relativa diffusione e pubblicazione nella sezione *Corporate Governance* del sito;
- condivide tempestivamente con le u.o. **RIN** e **REC** le intervenute modifiche, legislative o regolamentari, in ordine ai contenuti e alle modalità di diffusione dei comunicati stampa

- aventi ad oggetto informazioni privilegiate, al fine di consentire il corretto espletamento delle rispettive responsabilità, fornendo alle stesse u.o. le necessarie indicazioni;
- o collabora con le u.o. **RIN** e **REC** al fine di assicurare la conformità dei contenuti del sito Internet di Leonardo alla disciplina in materia di “informazioni regolamentate”, provvedendo inoltre specificamente alla gestione della sezione *Corporate Governance* del sito, raccordandosi con l’u.o. **RIN** per i relativi aggiornamenti;
 - o trasmette a Consob e a Borsa Italiana le comunicazioni aventi ad oggetto informazioni da sottoporre alle stesse per gli eventuali preventivi controlli di competenza, d’intesa con le u.o. **RIN** e **REC** per gli ambiti di rispettiva pertinenza.

11. SANZIONI

Oltre al regime sanzionatorio applicabile ai sensi della disciplina vigente, le fattispecie di abuso di mercato possono comportare la responsabilità amministrativa dell’ente (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01). Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, Leonardo agirà in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza di quanto previsto dalla presente Procedura.

Inoltre, l’eventuale inosservanza della Procedura da parte dei componenti degli Organi Sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge, mentre quella dei dipendenti comporterà l’irrogazione delle sanzioni disciplinari più idonee in base alle disposizioni legislative e degli accordi collettivi applicabili.